



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Su proposta del Dirigente **U.O.C. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTROLLO DELL'EROGAZIONE**

N. 381 del 22.05.2013

OGGETTO: Rinnovo dello schema di protocollo d'intesa tra l'ASL Roma H e le Organizzazioni di Volontariato e/o di tutela dei diritti dei cittadini

CENTRO DI COSTO:

Tipo Atto : ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO U.O.C. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTROLLO DELL'EROGAZIONE
 IL DIRIGENTE UOS
 IL DIRETTORE U.O.C. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTROLLO DELL'EROGAZIONE
 Dott.ssa Loredana Accardi Loredana Accardi (Il Direttore Dott. V. Ardego Cicogna)

Dott.ssa Loredana Accardi

Il Dirigente addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio dell'Azienda

IL DIRETTORE U.O.C. VALUTAZIONE DELL'EROGAZIONE
 IL DIRETTORE U.O.C. VALUTAZIONE DELL'EROGAZIONE
 (Il Direttore Dott. M. Agostino)

13-05-2013

Parere del Direttore Amministrativo :

F.F. Dr.Ssa Danila Fiorillo

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 20-05-2013

Firma

Parere del Direttore Sanitario :

F.F. Dr. Antonio Celiberti

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 21-05-2013

Firma

Il Commissario Straordinario

Dr. Claudio Mucciaccio

Data 21-5-13

Firma

IL RESPONSABILE DELL'UOC VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTROLLO DELL'EROGAZIONE

Dott. Vittorio Amedeo Cicogna

- VISTA la legge quadro sul volontariato del 11.08.1991 n. 266 che ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne ha promosso lo sviluppo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali;
- VISTA la L.R. del 28.06.93 n. 29, modificata dalla L.R. n. 18 del 23.05.96, con cui sono state disciplinate le attività di volontariato;
- VISTO l'art. 14 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni che riconosce la presenza e l'attività degli organismi di volontariato in ambito ospedaliero mediante stipula di accordi e protocolli, regolati sulla base della Legge 266/91 e delle Leggi Regionali attuative;
- PRESO ATTO che, nel recepire tutti i provvedimenti di Legge suindicati, nonché i successivi atti di modifica ed integrazione, l'Azienda aveva già approvato, con deliberazione D.G. n. 1840 del 26.11.2002, uno schema di protocollo d'intesa tra l'ASL Roma H e le organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini e di volontariato;
- RILEVATA la necessità di aggiornare tale protocollo;
- RITENUTO peraltro, essenziale il contributo delle organizzazioni di tutela dei cittadini e di volontariato, sia nelle funzioni di monitoraggio delle attività sanitarie, della qualità delle prestazioni erogate e dell'adeguamento delle strutture alle esigenze dei cittadini, sia nelle funzioni di assistenza sociale e di conforto alla persona erogata dai volontari, a titolo non oneroso per l'Azienda, nei confronti dei pazienti ospiti delle strutture sanitarie dell'Azienda;
- PRESO ATTO altresì, che con deliberazione DG n. 138 del 23.02.13 è stato istituito il tavolo misto permanente di partecipazione e con deliberazione DG n. 577 di 03.07.13 è stato adottato il regolamento per il suo funzionamento;

- ATTESO** che tali provvedimenti hanno recepito le indicazioni regionali in materia, definendo criteri e modello di partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche socio-sanitarie pubbliche a livello locale e che, pertanto, a tali organismi aziendali è demandata l'attuazione dei seguenti obiettivi:
- Analisi critica degli esiti dell'audit civico;
 - Verifica attiva del grado di attuazione degli impegni assunti dall'Azienda;
 - Ricognizione sulle forme di partecipazione presenti nell'Azienda e sul loro effettivo funzionamento;
 - Elaborazione di un piano di priorità per lo sviluppo della partecipazione;
 - Individuazione di risposte strategiche in relazione alle tematiche emergenti dal confronto con le rappresentanze delle associazioni;
 - Partecipazione alla valutazione delle performance aziendali;
- STABILITO** che, al fine di perseguire gli obiettivi di cooperazione mediante la definizione di rapporti organici con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini che ne fanno esplicita richiesta e che accettano di sottoscrivere preventivamente il protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- ATTESTANDO** la totale legittimità ed utilità per il servizio pubblico del presente atto;

PROPONE

- di approvare lo schema di protocollo d'intesa allegato al presente atto, e di cui costituisce parte integrante, per la disciplina delle attività di volontariato da prestare all'interno dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda da parte dei Volontari delle associazioni aderenti, nonché le attività di cooperazione con le organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini;
- di stabilire che tutte le attività di tutela dei diritti dei cittadini e di volontariato saranno svolte a titolo gratuito, senza alcun onere finanziario per l'Azienda, fatti salvi diversi accordi che dovranno, comunque essere definiti e regolamentati mediante l'adozione di specifici provvedimenti deliberativi;

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASL ROMA H E LE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI TUTELA DEI
DIRITTI DEI CITTADINI ADERENTI AL PRESENTE ACCORDO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
ALL'INTERNO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL
RMH E PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

PREMESSO CHE

la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.
266 e successive odifiche ed integrazioni hanno
riconosciuto il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato, come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne
hanno, quindi, promosso lo sviluppo, nonché favorito
l'apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale,
individuato dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti
locali;

con legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, modificata
dalla legge regionale n. 18 del 23 maggio 1996 e
successive sono state disciplinate le attività di
volontariato nel Lazio;

l'art. 14 del D.Lgs 502/92, e successive
modificazioni ed integrazioni, riconosce la presenza
e l'attività degli organismi di volontariato in

ambito ospedaliero, mediante stipula di accordi o protocolli, regolati sulla base della legge 261/91 e delle successive leggi regionali attuative; ai sensi del succitato art. 14 del D.Lgs 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, viene riconosciuto l'alto valore sociale delle organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini ed il loro diritto a partecipare alle attività di programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari delle ASL;

SI STABILISCE

che la Direzione Strategica dell'ASL, di seguito denominata Azienda, e le Organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei Cittadini, di seguito denominate Organizzazioni, concordano idonee modalità di collaborazione, di seguito definite;

ART. 1

L'Azienda si impegna ad intrattenere rapporti organici con le Organizzazioni che ne fanno esplicita richiesta e che accettano di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;

ART. 2

Le Organizzazioni devono produrre all'Azienda il proprio statuto, il regolamento di attuazione, una

relazione sulle attività svolte ed un elenco dei propri iscritti.

Le Organizzazioni aderenti al presente protocollo vengono iscritte in un apposito registro ed accreditate alle attività volontarie di assistenza alla persona, nei confronti di pazienti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri aziendali, nonché agli incontri periodici indetti dall'Azienda.

Tali incontri avranno o scopo sia di analizzare aspetti specifici e generali dell'organizzazione dei servizi sanitari, sia di valutare forme di collaborazione in materia di ricerca, monitoraggio e sperimentazione relativamente alla qualità dei servizi sanitari, nonché di verificare lo stato di attuazione dei programmi concordati.

ART. 3

I programmi di ricerca, sperimentazione e monitoraggio della qualità dei servizi dovranno, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno e possibile, prevedere la partecipazione congiunta di operatori sanitari e volontari delle Organizzazioni.

ART. 4

Le Organizzazioni possono avviare autonomamente programmi ed attività relativi alla valutazione della qualità dei servizi sanitari e delle

prestazioni erogate dai Presidi dell'Azienda, dandone debita e preventiva informazione alla Direzione Generale dell'Azienda, con almeno una settimana di anticipo, al fine di consentire suggerimenti, correttivi, obiezioni e proposte di collaborazione, oltre alle eventuali disposizioni che l'Azienda dovrà adottare per consentire e facilitare l'espletamento delle attività stesse.

ART. 5

Qualora da parte delle Organizzazioni si reputasse necessaria un'attività di verifica diretta, in particolari Servizi, effettuata da parte di iscritti delle specifiche Organizzazioni, queste ultime, al solo fine di preservare le caratteristiche di veridicità ed obiettività dell'indagine, potranno accedere alle strutture prescelte, dandone preavviso alla Direzione della struttura interessata con anticipo di almeno 1 giorno lavorativo.

La Direzione Sanitaria della struttura, salvo esplicite motivazioni ostative che dovranno essere comunicate in maniera tempestiva all'Organizzazione interessata, si atterrà all'obbligo della riservatezza sulla notizia.

ART. 6

Qualsiasi informazione inerente l'attività svolta in

modo congiunto tra Azienda ed Organizzazioni potrà essere oggetto di pubblicazione, anche tramite mezzi di comunicazione di massa, purchè la pubblicazione avvenga a firma congiunta e secondo modalità preventivamente concordate.

Ciascuna delle parti si riserva la pubblicizzazione di notizie e comunicati in modo unilaterale, assumendosi in proprio ogni responsabilità per le dichiarazioni rese.

ART. 7

Alle Organizzazioni accreditate, se richiesti, sono forniti in visione o su supporto cartaceo, atti e documenti dell'Azienda, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Almeno una volta l'anno, comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, la Direzione Generale dell'Azienda promuove un'apposita Conferenza pubblica sui servizi sanitari al fine di esporre i dati concernenti i bisogni sanitari della popolazione, le risorse disponibili per gli interventi sanitari e socio-assistenziali, le prestazioni erogate, i tempi di attesa, i punti di particolare criticità, rilevati anche sulla scorta

di segnalazioni dei cittadini e delle loro organizzazioni, nonché le progettualità che si intende porre in essere per migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi stessi.

Circa le modalità di realizzazione di tale Conferenza, l'Amministrazione dell'Azienda consulterà le Organizzazioni attraverso specifici incontri.

ART. 9

Potranno essere organizzate anche specifiche conferenze dei servizi per singoli Presidi Ospedalieri, Poli, Distretti ed Aree Dipartimentali. In tal caso, il Responsabile della struttura interessata concorderà con i Referenti indicati dalle Organizzazioni accreditate l'articolazione e lo svolgimento delle specifiche iniziative, avvalendosi anche di Gruppi di Lavoro ad hoc, a partecipazione mista.

ART. 10

Ciascuna Organizzazione aderente al presente protocollo, si impegna a prestare in modo personale e spontaneo, a titolo gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, la propria attività di volontariato di assistenza alla persona nei confronti dei pazienti ricoverati presso i Presidi

Ospedalieri aziendali, avvalendosi dell'opera dei propri aderenti (associati), muniti di specifica professionalità, acquisita anche attraverso corsi di formazione professionali.

L'Azienda consente ai volontari dell'Organizzazione di poter svolgere l'attività di collaborazione presso tutti i propri presidi ospedalieri, nel rispetto delle leggi in premessa citate e di quanto previsto dal presente atto.

ART. 11

Il personale volontario aderente all'Organizzazione è individuato nominativamente, con l'indicazione dei nomi e cognomi, in un apposito elenco predisposto dall'Organizzazione stessa, che avrà cura di mettere a disposizione delle Direzioni Sanitarie dei presidi ospedalieri dell'Azienda e della Direzione dell'Azienda.

L'Organizzazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alle medesime strutture ogni eventuale variazione all'elenco stesso, per dimissioni, sostituzioni, o aggiunte di personale volontario.

L'Azienda si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta all'Organizzazione, di impedire la prosecuzione dell'attività di

volontariato a quei soggetti, che si fossero resi responsabili di atti o fatti contrari alle finalità del volontariato od a quelle istituzionali dell'Azienda.

ART. 12

Tra i volontari dell'Organizzazione e l'Azienda non intercorre alcun rapporto di lavoro subordinato od autonomo, per i servizi forniti ai ricoverati nelle strutture ospedaliere.

I volontari, soci dell'Organizzazione, avendo per loro obiettivo fondamentale l'umanizzazione del luogo di degenza attraverso la cura globale della persona malata anche negli aspetti morali e sociali che la malattia comporta, svolgono i sottoelencati compiti:

sostegno morale nel corso della degenza;

collaborazione alla cura dell'igiene del malato ospedalizzato, nel suo letto e del suo comodino e, ove necessario, alla preparazione del letto per il riposo notturno degli infermi;

collaborazione dell'assunzione dei cibi e nell'idratazione;

collaborazione alla deambulazione assistita;

collaborazione nella prevenzione delle piaghe da decubito;

eventuale attivazione del personale sanitario competente nei casi di emergenza-urgenza sanitaria; eventuale accompagnamento, in casi di necessità, su richiesta del personale sanitario, di chi deve sottoporsi ad analisi sanitarie o indagini strumentali all'interno dell'ospedale, con esclusione di qualsiasi intervento di tipo medico o paramedico.

ART. 13

L'attività di volontariato in ambito ospedaliero potrà essere svolta soltanto negli orari stabiliti dal Direttore sanitario dell'Ospedale, in accordo con i Direttori delle UOC interessate, e secondo eventuali modalità predisposte dallo stesso.

L'attività dei volontari dell'Organizzazione viene effettuata con piena autonomia metodologica e organizzativa pur nel rispetto delle disposizioni interne dell'Ospedale e/o del singolo reparto ospedaliero.

Ogni volontario offre un numero definito - e preventivamente concordato con la Direzione Sanitaria ospedaliera - di ore settimanali di servizio, opportunamente programmate dall'Organizzazione stessa.

ART. 14

Ogni volontario, in occasione dello svolgimento delle proprie attività, presso il Presidio Ospedaliero, dovrà esporre un cartellino di identificazione, predisposto a cura dell'Organizzazione medesima, recante nominativo, foto ed Organizzazione di appartenenza, con firma del Responsabile dell'Organizzazione e visto della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.

ART. 15

L'Organizzazione garantisce l'idoneità dei propri soci volontari al servizio, anche mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione e a periodici corsi di aggiornamento.

ART. 16

L'attività di volontariato dovrà essere svolta nel rispetto della dignità e dei diritti della persona del ricoverato, che ha facoltà di non avvalersi dei servizi propostigli.

I volontari sono tenuti inoltre al rispetto della normativa sulla privacy, di cui alla legge 675/96 e successive modificazioni, relativamente a tutte le informazioni personali dei ricoverati, di cui venissero a conoscenza nel corso delle attività di volontariato, rispondendone personalmente in caso contrario.

L'Organizzazione accreditata per le attività di volontariato si impegna a portare a conoscenza del personale volontario afferente quanto stabilito nel presente atto, con particolare riferimento al contenuto degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente atto.

ART. 17

L'Organizzazione si impegna ad assicurare il personale volontario contro i rischi derivanti da infortunio, occorso in ambito e pertinenza ospedaliera, compreso l'infortunio in itinere, da malattia contratta per causa od occasione dell'attività prestata e da responsabilità civile verso terzi.

ART. 18

L'Azienda si impegna ad assicurare all'Organizzazione la collaborazione necessaria per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari, mettendo a disposizione dell'Organizzazione, se e dove possibile, ambienti e strumenti adeguati ed idonei a facilitarne l'attività.

Inoltre, l'Azienda si impegna a prevedere periodici momenti di incontro ed informazione reciproca, e a disporre eventuali momenti di aggiornamento

formativo dei volontari.

ART. 19

Il presente protocollo d'intesa diviene parte integrante della Carta dei Servizi dell'Azienda.

ART. 20

Il presente protocollo ha durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di ciascuna Organizzazione aderente. Tre mesi prima della scadenza, ciascuna Parte ha facoltà di chiederne il rinnovo, alle stesse condizioni.

ART. 21

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente protocollo d'intesa, per giustificati motivi, con preavviso di tre mesi, mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 22

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul rispetto del presente atto, nonché sui risultati e sulla qualità delle prestazioni fornite dal personale volontario.

ART. 23

Per quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando alla disciplina di cui alla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 ed alla legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, modificata dalla

legge regionale n. 18 del 23 maggio 1996, attuativa della citata legge 266/91 nella Regione Lazio ed eventuali provvedimenti legislativi nazionali e regionali sulla materia.

ART. 24

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o esecuzione del presente atto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è quello di Velletri.

ART. 25

Il presente atto, composto di tredici pagine, redatto in duplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli art. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/4/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO - Li, __/__/__

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ASL ROMA H

Dr/Dr.ssa: _____

(Direttore Generale/Commisario Straordinario)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ORGANIZZAZIONE

" _____ "

Dr/Dr.ssa: _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA E VALUTATA la sopraesposta proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'Unità Operativa in frontespizio indicata:

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole all'adozione del seguente atto.

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"Rinnovo dello schema di protocollo d'intesa tra l'ASL Roma H e le Organizzazioni di Volontariato e/o di tutela dei diritti dei cittadini"

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Claudio Mucciaccio)




DELIBERAZIONE N°.....³⁸¹..... del^{22.05.2013}.....
composta di n.⁵.....pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. ¹.... allegati

La presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale ed è stata affissa all'Albo dell'Azienda

in data^{23 MAG. 2013}.....

IL FUNZIONARIO
AMBITO U.S.L. ROMA - II
U.O. AFFARI GENERALI
COLLAB. CARLO VIGORI



Per copia conforme all'originale conservato agli atti di questa Amministrazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO

.....